

8578

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE



chiesta copia studio

il Sig. IL SOLE 24 ORE

per diritti L. 1.500

28 LUG. 2000

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 6/7/00

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

N. 756

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Renato TERESI Presidente

1. Dott. Torquato GEMELLI Consigliere

2. » Giovanni SILVESTRI »

3. » Umberto GIORDANO »

4. » Giovanni CANZIO »

REGISTRO GENERALE

N. 13001/00

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Ritondo Marcella, n. 23/6/60



650 c.p.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia <sup>studio</sup> ~~telegate~~  
al Sig. Kronos

per diritti L. 1.500

il 27.7.2000

IL CANCELLIERE  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio

dal Sig. nc

per diritti L. 1.500

17 MAR. 2001

IL CANCELLIERE

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. L. Amadei  
per diritti L. 1000  
il 11 OTT. 2000  
IL CANCELLIERE

Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Di Zenzo

che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato



Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor

Osserva:  
con sentenza in data 21/7/98, emessa in esito a giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale, il Pretore di Mondovi ha dichiarato Ritondo Marcel la, esercente la potestà di genitore sulla figlia Farris Nicoletta, colpevole di violazione dell'art. 260 R.D. 1265/1934 (T.U. leggi sanitarie) -che punisce chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo- per non avere osservato l'ordinanza 9/10/96 con la quale il Sindaco di Pam

parato aveva intimato di sottoporre la predetta minore alle vaccinazioni obbligatorie per legge (antipolio, anti-difterite e antitetanica), fatto accertato l'8/11/96, e con le attenuanti generiche l'ha condannata a 2 mesi di arresto e lire 100.000 di ammenda con la sospensione condizionale.

Proposto gravame dall'imputata, con sentenza in data 17/1/00 la Corte di appello di Torino, rilevato che l'ordinanza sindacale non faceva riferimento al presupposto richiesto dal citato art.260, ha riqualificato il fatto come violazione dell'art.650 C.P., per non avere la Ritondo osservato un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di igiene, e ha rideterminato la pena in lire 100.000 di ammenda.

Avverso tale pronuncia il difensore della Ritondo ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge sotto un duplice profilo: perchè l'art.650 C.P. non poteva nel caso di specie trovare applicazione e perchè si tratterebbe comunque di ignoranza scusabile del divieto penale.

Il gravame merita, sotto il primo assorbente profilo, accoglimento.

Ed invero la decisione della Corte di appello - corretta nella parte in cui non ha ritenuto applicabile l'art.260 R.D. 1265/1934 poichè tale norma presuppone un pericolo concreto e attuale, rimasto invece del tutto indimostrato, di diffusione delle malattie infettive (cfr. al riguardo le sentenze della III Sezione 3/7/64, Azzettura-rv.99246; 29/1/65, Ciampaglia-rv.99449; 16/5/68, Sciolto-rv.108635) - erroneamente ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art.650 C.P. non tenendo conto che la giurisprudenza

denza di questa Corte è decisamente orientata nel senso di limitare l'area di applicabilità della ipotesi contravvenzionale, di natura sussidiaria, prevista da quest'ultima norma ai casi di inottemperanza dei provvedimenti contingibili e urgenti adottati extra ordinem dal Sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.38 comma 1 legge 142/1990 (ordinamento delle autonomie locali), al fine di prevenire ed eliminare <sup>ed. incombenti</sup> ~~gravi pericoli~~ che minacciano l'incolumità dei cittadini, escludendone invece i casi di violazione dei precetti contenuti nelle ordinanze emesse da detta Autorità in conformità alle leggi e ai regolamenti.

Ed è proprio in tale ultima categoria che si deve fare rientrare l'ordinanza con la quale la ricorrente era stata richiamata al rispetto degli obblighi sulle vaccinazioni poichè -come questa Sezione ha già avuto occasione di rilevare in una identica fattispecie (cfr. la sentenza 12/12/90, Merittu-rv.186706)- il provvedimento in questione si limita in sostanza a fare riferimento alle disposizioni vigenti in materia, per la cui inosservanza sono previste dalle relative leggi sanzioni di natura amministrativa.

Il fatto per cui la Ritondo ha riportato condanna non è dunque in realtà previsto dalla legge come reato, per cui deve trovare applicazione l'art.620 lett.a) C.P.P.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 6/7/2000.

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Michele Romeo

